



## ESAME PIÙ DETTAGLIATO DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA SUL CV 2023-2024.

Il TAR come detto, a vario titolo (improcedibilità, inammissibilità, infondatezza), ha respinto i motivi di impugnazione proposti dalle ricorrenti a cominciare dalla presunta illegittimità del D.A. 31/GAB del 26/6/2023 emanato in contraddizione con lo stato di crisi e di emergenza proclamato dalla Regione Siciliana, motivo che è stato ritenuto assolutamente infondato. Il rigetto di tale motivo di impugnativa è di cruciale importanza perché proprio su tale questione sono state fondate le innumerevoli istanze proposte dinanzi al TAR ed al CGARS tendenti a bloccare in toto l'attività venatoria in Sicilia.

È stata poi ritenuta pienamente legittima la caccia alla Tortora nei modi e termini stabiliti dalla Regione. Così come

È stata, altresì, ritenuta legittima la caccia al cinghiale anche nel periodo terza domenica di settembre – 31 ottobre.

In linea con quanto già stabilito in fase cautelare il Collegio ha poi pienamente condiviso le argomentazioni con le quali la Regione Siciliana ha ritenuto di poter autorizzare la caccia alla Beccaccia sino al 31 gennaio 2024. Si sottolinea l'importanza di tale statuizione che consente finalmente di poter andare a caccia con il proprio ausiliare fino al termine della stagione.

Conferme di quanto già statuito in fase cautelare, sia monocratica che collegiale, dallo stesso TAR sono poi giunte in relazione al periodo di addestramento cani confermato per una settimana nell'ultima decade di agosto e in relazione al prelievo del fagiano e della starna nelle aziende agro-venatorie come previsto in calendario.

Rigettato in toto in quanto infondato il ricorso per motivi aggiunti concernenti la caccia al coniglio selvatico. Le previsioni del CV sono state infatti ritenute ragionevoli e legittime oltre che pienamente condivise da ISPRA.

Infondati anche i motivi relativi al secondo ricorso per motivi aggiunti relativo al D.A. 1480 del 16/11/2023. Il Collegio ha ritenuto *"congruo e ragionevole il corredo motivazionale posto a supporto"* del provvedimento con il quale l'Assessorato ha riaperto la caccia dopo il pronunciamento cautelare del CGARS del 10/11/2023.

Il TAR come detto ha ritenuto invece non sufficientemente adeguate le motivazioni addotte nel CV impugnato al fine di discostarsi dal parere ISPRA che indica le date del 10 e 20 gennaio rispettivamente per la chiusura della caccia ai turdidi ed agli acquatici.

Ebbene, su quanto espresso dal TAR, che certamente è stato influenzato anche dalle ultime sentenze di uguale tenore relative ad altre regioni italiane, non si può non evidenziare come dalla semplice lettura della motivazione della sentenza sul punto emerga la parzialità della stessa che non approfondisce adeguatamente quanto evidenziato nel provvedimento impugnato a sostegno della sostenibilità della chiusura a fine gennaio e soprattutto non rileva l'incoerenza del parere ISPRA rispetto ai dati

forniti da tutti gli altri Paesi del Mediterraneo circa le date di inizio migrazione prenuziale di tali specie.

Venendo infine alle considerazioni su quanto riportato dal Collegio con riferimento alla preapertura e fermo restando che il richiamo a quanto rilevato da ISPRA in relazione al fenomeno illegale del bracconaggio non può in alcun modo essere condiviso a maggior ragione se lo stesso viene posto in diretta relazione con la possibilità o meno di esercitare una attività legittima e legalmente riconosciuta quale quella dell'anticipo della stagione di caccia nel periodo 1 settembre – terza domenica di settembre, non può non rilevarsi come il TAR abbia ritenuto *“illegittimo il decreto impugnato nelle parti in cui ha previsto la preapertura della caccia **oltre i limiti indicati dall'Istituto**”*, non quindi la preapertura in quanto tale, ( e come poteva), ma la preapertura oltre i limiti stabiliti da ISPRA che espressamente la ritiene possibile per le specie Merlo, Colombaccio, Gazza e Ghiandaia, oltre che per la Tortora per un massimo di tre giornate come previsto dal Piano di Gestione Nazionale della specie.

Ebbene, il CV 2023-2024 impugnato non ha in alcun modo superato i limiti indicati da ISPRA perché in preapertura ha autorizzato la caccia esclusivamente al Colombaccio per 5 giornate fisse ed alla Tortora per tre giornate fisse solo da appostamento temporaneo e tali previsioni hanno ottenuto il parere favorevole espresso di ISPRA. La Quaglia è stata infatti autorizzata solo dal 17 settembre così come il Merlo, la Ghiandaia, la Gazza e per queste ultime tre specie addirittura la caccia è stata autorizzata solo dal 1° ottobre in forza dell'ordinanza cautelare del TAR n. 512/2023. Anche per il Coniglio selvatico la caccia è stata autorizzata a partire dalla terza domenica di settembre.

Non si comprende pertanto a quale parte di Calendario il TAR si riferisca e comunque quanto disposto nella sentenza non contrasta in alcun modo con le previsioni del CV. Ciò detto si esprime comunque grande soddisfazione per i risultati ottenuti che rappresentano una importantissima base su cui continuare a lavorare in particolar modo con riferimento ai turdidi ed agli acquatici per i quali sarà necessario un ulteriore confronto con ISPRA.

Il testo della sentenza sarà comunque ulteriormente approfondito dal nostro legale Avv. Barbagallo.

Come sempre vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.

Catania, 02/02/2024

Liberi Cacciatori Siciliani  
  
Italcaccia/Sicilia  
A.N.C.A. Associazione Nazionale Cacciatori  
  
  
Associazione SICILIA NOSTRA